

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Soggetto accreditato per la Formazione dalla Regione Lombardia
Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

Nomina a RSPP e ASPP e obblighi di Formazione dopo il 14 febbraio 2008

di Rino Pavanello, Segretario Associazione Ambiente e Lavoro

Dal 15 febbraio 2008, per essere nominati **RSPP e ASPP si devono rispettare interamente le regole** previste dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 (prima D.Lgs. 195/2003 e art. 8-bis del D.Lgs. 626/1994) e **dall'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006**, essendo terminata definitivamente il 14/02/2008 la *fase transitoria* prevista dall'Intesa 26/01/2006.

Le nuove Regole impongono il possesso di capacità ed i requisiti professionali (art. 32 del D.Lgs. 81/2008), tra cui:

Art. 32. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)

1. essere in **possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** (diploma di 5 anni);
2. nonché di un **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, **a specifici corsi di formazione adeguati** alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, definiti:
 - A. **“Modulo “A”, di 28 ore** - Corso *base*, con crediti permanenti e obbligatorio per tutti, **RSPP e ASPP** (è propedeutico agli altri Corsi “B” e “C” e si deve frequentare una sola volta);
 - B. **“Modulo “B”, da 12 ore a 68 ore** - Corso sui *rischi specifici* obbligatorio per tutti, **RSPP e ASPP** e differenziato a seconda di 9 Macrosettori Ateco, previsti dalla Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. **Necessita di Aggiornamenti quinquennali** (vedi punto D);
 - C. **“Modulo “C”, di 24 ore** obbligatorio per SOLO per RSPP con crediti permanenti (si deve frequentare una sola volta).
 - D. **Aggiornamenti quinquennali** di minimo 28 per ASPP e da 40 a 100 ore per RSPP a seconda di 9 Macrosettori Ateco.

Vai ai CORSI di Formazione e di Aggiornamento per RSPP e ASPP
→ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Vai ai video-informativi per RSPP e ASPP
Modulo A: → <http://www.youtube.com/watch?v=ncb2GHG6J8c>
Modulo “B” → <http://www.youtube.com/watch?v=i6plHF2rL3A>

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it
C.F.: 08748400150 – P. IVA: 00923870968

SETTORI EA 37 ed EA 35



CERTIFICATO N. 8139

SEDE ACCREDITATA DA LLA REGIONE LOMBARDIA
PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA
ID 6955841 del 23/07/2008

Prot. E1.2008.0114319 - I.r. 19/2007 d.g.r. 6273 del 21/12/2007



PROVIDER n. 5468

Art. 32. (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni **devono essere adeguati** alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, **è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** nonché di un **attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, **a specifici corsi di formazione adeguati** alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di **responsabile del servizio prevenzione e protezione**, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, **è necessario possedere un attestato di frequenza**, con verifica dell'apprendimento, **a specifici corsi di formazione** in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'**accordo sancito il 26 gennaio 2006** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì **svolgere le funzioni di responsabile o addetto** coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, **almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003** previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in **possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26** di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, **o nelle classi 8, 9, 10, 4**, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella **classe 4** di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, **ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti** ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, **sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo.** Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione **sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento** secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)

tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

C.F.: 08748400150 – P. IVA: 00923870968

SETTORI EA 37 ed EA 35



CERTIFICATO N. 8139

SEDE ACCREDITATA DALLA REGIONE LOMBARDIA
PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA
ID 6955841 del 23/07/2008

Prot. E1.2008.0114319 - l.r. 19/2007 d.g.r. 6273 del 21/12/2007



PROVIDER n. 5468

Obblighi per RSPP e ASPP di nuova nomina

Per questi RSPP e ASPP: dal 14 febbraio 2007, non possono più essere nominati RSPP e ASPP se non hanno già frequentato i Corsi previsti, ottenendo i relativi crediti formativi da parte dei soggetti formatori autorizzati (oltre a possedere il diploma di scuola secondaria superiore).

Esiste la possibilità di esonero SOLO dai Moduli "A" e "B" per chi:

- è in possesso di determinate Lauree (vedi comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 sopra riportato)
- aveva una pregressa esperienza antecedente al 14 febbraio 2006 ed ha frequentato i Corsi di Aggiornamento, previsti dalla Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Casi di RSPP/ASPP	Obblighi dal 14/02/2007
RSPP/ASPP nuovi nominati dopo 14/02/2007 (se NON esonerati)	Frequenza prima della nomina a RSPP/ASPP a: <ul style="list-style-type: none">- Modulo "A" (RSPP e ASPP)- Modulo "B" RSPP e ASPP)- Modulo "C" (solo RSPP) Frequenza entro 5 anni dalla nomina: <ul style="list-style-type: none">- Corsi di Aggiornamento del Modulo "B"
RSPP/ASPP nuovi ma in possesso delle lauree di cui al comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008	Frequenza prima della nomina a RSPP/ASPP a: <ul style="list-style-type: none">- Modulo "C" (solo RSPP) Frequenza entro 5 anni dalla nomina: <ul style="list-style-type: none">- Corsi di Aggiornamento del Modulo "B"
RSPP/ASPP vecchi in possesso della pregressa esperienza richiesta al 14 febbraio 2006 dall'Intesa Stato-Regioni del 26/01/2006	Frequenza Corsi di Aggiornamento Modulo "B" <ul style="list-style-type: none">- 20% monte-ore entro il 14 febbraio 2008- 80% monte ore entro 5 anni dalla nomina a RSPP/ASPP o dal 14/02/2006
Datori di lavoro/RSPP	- Regole dettate dall'art. 34 del D.Lgs. 81/2008 (v. pag.)

Vai ai **CORSI** di Formazione e di Aggiornamento per RSPP e ASPP
→ <http://www.amblav.it/formazione.aspx>

Vai ai video-informativi per RSPP e ASPP
Modulo A: → <http://www.youtube.com/watch?v=ncb2GHG6J8c>
Modulo "B" → <http://www.youtube.com/watch?v=i6plHF2rL3A>

Tutti i testi e le informazioni all'indirizzo:
→ <http://www.amblav.it/decretorspp.asp>

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it
C.F.: 08748400150 – P. IVA: 00923870968

SETTORI EA 37 ed EA 35



CERTIFICATO N. 8139

SEDE ACCREDITATA DA LLA REGIONE LOMBARDIA
PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA
ID 6955841 del 23/07/2008
Prot. E1.2008.0114319 - l.r. 19/2007 d.g.r. 6273 del 21/12/2007



PROVIDER n. 5468

Tutti i NUOVI RSPP e/o ASPP nominati a far data dal 14 febbraio 2007
DOVRANNO possedere i seguenti 4 requisiti minimi prima della nomina:

1. essere in possesso di un **diploma di istruzione secondaria superiore**
2. avere **GIA' FREQUENTATO il Modulo "A"** e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti)
3. avere **GIA' FREQUENTATO il Modulo "B"** e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti)
4. avere **GIA' FREQUENTATO il Modulo "C"** e avere ottenuto i relativi crediti formativi (superando le previste verifiche finali degli apprendimenti). **Questo obbligo relativo al Modulo "C" vige solo per i RSPP**; infatti gli ASPP sono esonerati e dovranno frequentarlo solo in caso di successiva "promozione" a RSPP.

Successivamente **i nuovi RSPP e ASPP dovranno frequentare i Corsi di aggiornamento entro 5 anni dalla conclusione della frequenza al Modulo B** e possono **iniziarlo quando vogliono**; ciò almeno fino a successive scadenze più abbreviate almeno per una parte del monte ore (come vige per i RSPP/ASPP esonerati dal Modulo "B", di cui all'interlinea sotto-riportato)

DOPO il 14/02/2007

NESSUNO PUO' ESSERE NOMINATO RSPP o ASPP
se NON è già in possesso di tutti i 4 requisiti minimi sopra riportati
(tranne esonerati ai sensi del comma 5, art. 32 D.Lgs. 81/2008 o per pregressa esperienza antecedente al 14/02/2006 – Accordo Stato-Regioni 26/01/2006).

Tutti i testi e le informazioni all'indirizzo:
→ <http://www.amblav.it/decretorspp.asp>



Per essere sempre informati:

→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it
C.F.: 08748400150 – P. IVA: 00923870968

SETTORI EA 37 ed EA 35



CERTIFICATO N. 8139

SEDE ACCREDITATA DA LLA REGIONE LOMBARDIA
PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA
ID 6955841 del 23/07/2008

Prot. E1.2008.0114319 - I.r. 19/2007 d.g.r. 6273 del 21/12/2007



PROVIDER n. 5468

Art. 34.

(Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1-bis. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

ALLEGATO II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1).....fino a **30 lavoratori**
2. Aziende agricole e zootecniche.....fino a **30 lavoratori**
3. Aziende della pesca.....fino a **20 lavoratori**
4. Altre aziendefino a **200 lavoratori**

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Per essere sempre informati:



→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (Milano)
tel. +39 02 26223120 fax +39 02 26223130 e-mail: info@amblav.it web: www.amblav.it

C.F.: 08748400150 – P. IVA: 00923870968

SETTORI EA 37 ed EA 35



CERTIFICATO N. 8139

SEDE ACCREDITATA DA LLA REGIONE LOMBARDIA
PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUPERIORE E CONTINUA
ID 6955841 del 23/07/2008

Prot. E1.2008.0114319 - l.r. 19/2007 d.g.r. 6273 del 21/12/2007



PROVIDER n. 5468